



ORDINANZA SINDACALE

N. 56 DEL 28/07/2026

OGGETTO: Palio 16 agosto 2026. Disposizioni per i commercianti su area pubblica posti nel Campo.

Atteso che per tutelare l'integrità fisica della popolazione si rende necessario:

- adottare particolari norme per evitare il transito e la sosta nel Campo e nelle immediate vicinanze di commercianti su area pubblica, provvisti di veicoli, cassette o comunque di materiale ingombrante il suolo pubblico, durante i giorni delle celebrazioni del Palio (dall'11 agosto al 16 agosto 2026);
- evitare il possibile pericolo derivante dalla dispersione o dall'uso scorretto di contenitori di vetro o metallici e/o contenitori di altro materiale munito di tappo e/o bibite congelate;

Ritenuto, al fine di porre in essere ogni azione utile a migliorare le condizioni di incolumità pubblica in occasione delle prove regolamentate, della Tratta, delle prove e della corsa del Palio, di estendere a chiunque il divieto di introdurre o detenere dentro la Piazza del Campo bottiglie o contenitori di vetro o metallo o bibite congelate;

Dato atto che è stato preventivamente informato il Prefetto;

Visto l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la L.R.T. n. 62/2018 ss.mm.ii;

ORDINA

ai commercianti su area pubblica posti nel Campo:

1. che la vendita delle bevande da parte di esercenti autorizzati, fino al numero consentito di 8, ai sensi del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche", dovrà essere effettuata esclusivamente in contenitori di cartone o di materiale plastico privi di tappo;
2. è assolutamente vietato introdurre nel Campo contenitori di vetro o metallici. Ogni contenitore dovrà essere ceduto privo di tappo;
3. è assolutamente vietato detenere e/o vendere bottiglie d'acqua o bibite varie congelate anche se prive di tappo;

4. è permesso ai commercianti su area pubblica che vendono bibite di introdurre nel Campo prima delle ore 15,00 del 16 agosto 2026, un quantitativo di cassette o scatole contenenti bibite, con relativo piccolo refrigeratore, a condizione che l'occupazione non sia complessivamente superiore a 3 mq di suolo pubblico, con esclusione dell'uso di banchi e tende, a condizione che l'altezza dei materiali non superi un metro.
Fino alle ore 18,30 per le prove e fino alle ore 17,00 per il Palio è consentito un ombrellone;
5. per motivi climatici ed al fine di fornire ristoro al pubblico posto all'interno della conchiglia di Piazza del Campo, si sollevano i concessionari dal divieto di vendita, durante la Tratta, come previsto negli atti concessori, rilasciati dal Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica. Le modalità di accesso sono demandate al Servizio Commercio/Annona del Corpo di Polizia Locale.

Qualora la Carriera del 16 agosto fosse rinviata, indipendentemente dalle cause, tutte le norme stabilite in materia resteranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e ne sia data la più ampia diffusione tramite comunicati stampa, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., anche in considerazione del numero indeterminato di destinatari che rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento;

che la stessa sia trasmessa in copia, tramite pec, per gli specifici profili di competenza, alla Prefettura di Siena, alla Questura di Siena, al Comando Carabinieri di Siena, al Comando della Guardia di Finanza di Siena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, alla Polizia Locale di Siena, alla Direzione Opere Pubbliche e Opere PNRR - Manutenzioni, alla Direzione Commercio, alla AUSL Toscana Sud Est.

INFORMA

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni e al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

**Il Sindaco
Nicoletta Fabio**